



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

info@pec.eppi.it

Oggetto: Invito n 404-2021..– Segnalazione n.781 - 2021 relativa al mancato adeguamento alle disposizioni in ambito di identità digitali

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale.


Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n. 6434 del 19/3/2021) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti il CAD e la



digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'articolo 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Il cittadino segnala la presunta mancata possibilità di accedere tramite identità digitali. In istruttoria si è verificato che alla data del 1/3/2021 non è possibile accedere tramite identità digitali (figura 1)

Figura 1



Si premette che codesto Ente si ritiene rientri tra i gestori di pubblici servizi di cui all'art. 2, comma 2. lett.b) del CAD, i quali, come stabilito dalla sentenza n. 1931/2021 pubblicata in data 8/3/2021 emanata dal Consiglio di Stato, rientrano tra i soggetti destinatari del CAD. Infatti si prevede al punto 6.6 della Sentenza:” (...) *Nel merito, osserva la Sezione che le Casse e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano anche una rispondenza nell'art. 38 della Costituzione, pur non rientrando nella definizione di “Pubblica Amministrazione” dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (norma dettata con riferimento alla disciplina del pubblico impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico: chiari indici di ciò sono il potere di vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 nonché la*

sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione al fine di assicurarne la legalità e l'efficacia. Pertanto tali soggetti rientrano nell'art. 2 comma 2, lett. b) del CAD".

Si ritiene, quindi, che risultino applicabili a codesto Ente le disposizioni relative alle identità digitali e in particolare:

- l'art. 3 bis, comma 01 del CAD il quale prevede il diritto di accedere ai servizi online offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis;
- l'art. 65 del d.lgs. 217/2017 il quale stabilisce che il diritto di cui all'articolo 3-bis, co. 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Difatti il riconoscimento del diritto di accedere ai servizi erogati dai soggetti di cui all'art.2, co.2, del CAD tramite le identità digitali (SPID, CIE e CNS) alternativamente alla modalità già prevista dal Vs. Ente mediante credenziali di accesso (Username e password) si ritiene si basi sul combinato disposto degli artt. 3 bis co.01, art. 64 co.2 quater e co.2 – nonies del CAD, nonché dell'art.65 co.1 del D.lgs 217/17.

Mentre per le pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 2, lettera a) del CAD) è stata prevista, dall'art.64, co. 3-bis del CAD, l'esclusività dell'accesso ai servizi offerti in rete tramite identità digitali a partire dalla data del 28 febbraio u.s., per i restanti soggetti di cui all'art. 2, comma 2, tra i quali quelli di cui alla lettera b), ove si ritiene rientri codesto Ente, restano ferme le richiamate disposizioni le quali prevedono che oltre alle modalità di identificazione scelte dall'Amministrazione sia comunque reso disponibile l'accesso tramite identità digitali (SPID, CIE e CNS).

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni", dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché permetta l'autenticazione tramite identità digitali.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, "*Il mancato*

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Cordiali saluti

